

XVIII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI
X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)
Giovedì 14 luglio 2022

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 9.

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica.;

c) al comma 5, le parole: a decorrere dall'esercizio finanziario 2022 sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'esercizio finanziario 2023

*9.2. (Nuova formulazione) Pella, Squeri, Porchietto, Torromino, Polidori, Sessa, Benigni.

*9.3. (Nuova formulazione) Vallascas.

*9.4. (Nuova formulazione) Mazzetti, Squeri, Porchietto, Polidori, Torromino, Sessa, Benigni.

*9.5. (Nuova formulazione) Scanu.

*9.6. (Nuova formulazione) Caiata, Gemmato, Zucconi, De Toma.

*9.7. (Nuova formulazione) Silvestroni, Zucconi, Caiata, De Toma.

*9.8. (Nuova formulazione) Grippa, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Raffa, Traversi, Liuzzi.

*9.9. (Nuova formulazione) Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Tombolato, Zanella, Zordan, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra.

*9.10. (Nuova formulazione) Gariglio, Bruno Bossio, Casu, Pizzetti, Andrea Romano, Del Basso De Caro, Cantini.

ART. 28.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

l-bis) individuazione di specifiche categorie di controlli per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta;

l-ter) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.

*28.16. (Nuova formulazione) D'Ettore.

*28.17. (Nuova formulazione) Barzotti, Carabetta, Masi, Invidia, Alaimo.

*28.19. (Nuova formulazione) Bruno Bossio.